Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin

- Valle d'Aosta -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 24 DEL 11/04/2016.

OGGETTO: INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE" PER IL CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO E ASSISTENZA DI ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, MINORI DISAGIATI.

L'anno duemilasedici addì 11 **Aprile** dalle **ore 08:30**, nella Sala delle Riunioni, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin, in seduta pubblica, sotto la Presidenza del sig. CRETON JOEL, nelle persone dei signori:

N°	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	CRETON JOEL	X	
2	CALCHERA MARCO	X	
3	CHENTRE ARMANDO		X
4	COLLOMB PIERGIORGIO	X	
5	DIEMOZ GABRIEL	X	
6	DOMAINE REMO	X	
7	FARCOZ GABRIELLA	X	
8	JORDAN CORRADO	X	
9	LANIVI MAURIZIO		X
10	MANES FRANCO	X	
11	PROMENT NATALINO		X
TOTALE		8	3

Assiste alla seduta, quale segretario, l'Arch. BOVET FULVIO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta N. 24/2016

INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE" PER IL CONCORSO ALLE ATTIVITA' DI TRASPORTO E ASSISTENZA DI ANZIANI, DIVERSAMENTE ABILI, MINORI DISAGIATI.

LA GIUNTA DEI SINDACI

RICHIAMATO:

- la deliberazione della Giunta n. 16, del 21 marzo 2016, avente ad oggetto "Settore finanziario – Approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale e della Relazione Previsionale Programmatica per il triennio 2016-2018.";

- la deliberazione della Giunta n. 17, del 21 marzo 2016, avente ad oggetto "Settore finanziario - Assegnazione delle quote di Bilancio e programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica triennio 2016-2018.";

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità Montane);

- il decreto del Presidente n. 7, del 29 settembre 2015: *CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ARCH. FULVIO BOVET, CON DECORRENZA DAL 1 OTTOBRE 2015.*

RICHIAMATO, inoltre:

- la legge quadro sul volontariato n. 266, del 11 agosto 1991, la quale all'art. 7 stabilisce che lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa; con la precisazione che **le convenzioni devono prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo** della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese; a sua volta, l'art. 6 per l'individuazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nel registro delle associazioni di volontariato, rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 3, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta (comma 4) e che le organizzazioni svolgano le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

- la legge n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e in particolare art. 1, commi 4 e 5, i quali prevedono di norma il principio generale, che gli Enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di Volontariato e che alla gestione dei servizi provvedono i soggetti pubblici, ma anche, in un quadro di interventi concertati, intervengano le Organizzazioni di Volontariato; ed è stato confermato che, proprio attraverso il convenzionamento ed esercitando le attività previste nel proprio statuto, le

associazioni di volontariato svolgono un ruolo attivo e di primaria importanza anche nella programmazione degli interventi insieme a enti locali, Regioni e Stato";

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001 che, all'art. 3, prevede che le Regioni e i Comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi, in due forme:

  - come espressione organizzata di solidarietà sociale, autoaiuto e reciprocità
  - come strumento di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa e altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato

  stabilendo forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato avvalendosi dello strumento della "convenzione" di cui alla già citata legge n. 266/91;

- la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 come modificata dalla legge regionale 29 marzo 2007 n 4, con cui si è provveduto a disciplinare le attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/91;

- l'art. 8 (Convenzioni) della succitata l.r. 16/2005 dispone che le organizzazioni iscritte nel registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici; gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; inoltre al comma 6 stabilisce che la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione è stipulata;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3859, del 30 dicembre 2008, che fissa gli elementi essenziali delle convenzioni da stipulare con organizzazioni di volontariato;

- l'art. 5 della legge quadro in esame il quale dispone, altresì, che le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche da «rimborsi derivanti da convenzioni» e da «entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali»; pertanto, **il corrispettivo reso dalle istituzioni pubbliche** che si avvalgono di associazioni di volontariato **deve necessariamente limitarsi, nel caso di convenzioni, esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la prestazione del servizio, che, solo nei casi eccezionali disciplinati dall'art. 3 della legge sul volontariato, possono comprendere la corresponsione di una retribuzione per l'attività lavorativa svolta.** La giurisprudenza ha sostenuto che **nel concetto di rimborso spese non possono ricadere forme di remunerazione preordinata o forfettaria** e che **il rimborso deve limitarsi esclusivamente ai costi effettivamente sostenuti per la prestazione del servizio**;

- l'art. 3 (Svolgimento dell'attività) della succitata l.r. 16/2005, a tal proposito, prevede che l'attività degli aderenti alle organizzazioni di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, **nemmeno dal beneficiario**. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;

- la norma che, nel caso delle convenzioni con le strutture di volontariato, ha (con Sentenza della Corte di Giustizia UE) introdotto una possibilità di deroga al principio della libera concorrenza prevedendo una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato per l'erogazione di servizi alla persona, e che la disciplina esaminata non prevede il ricorso a procedure di selezione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni, in considerazione della particolare natura dell'attività da affidare, che deve essere svolta per finalità di solidarietà sociale, auto-aiuto e reciprocità oppure come forma di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa e altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato, tenendo conto peraltro che l'importo oggetto della convenzione per il rimorso delle spese risulta molto basso;

- il Patto della Salute 2014-2016.

VISTO lo Statuto dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin, approvato con deliberazione della Giunta n. 3, del 19 giugno 2015, ed in particolare l'art. 14 – Competenze della Giunta, comma 4, lett. h).

CONSIDERATO che l'Unité Grand-Combin eroga in forma associata per tutti i Comuni del comprensorio servizi a favore delle persone anziane a carattere residenziale presso le strutture di Doues, Gignod, Roisan, e domiciliare sul territorio comunitario.

VALUTATO che alcune persone, risultando prive di un'adeguata rete familiare, necessitano, tra l'altro, di sostegno per il trasporto presso strutture sanitarie o che erogano servizi di base.

PRESO ATTO della presenza nel territorio comunitario dell'Associazione di volontariato "VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE" che da oltre venti anni, tra l'altro, collabora a diverso titolo con l'Unité Grand-Combin per servizi a valenza sociale, in coerenza con quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 e dalla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 relativa alla "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale" che prevede appunto tra gli ambiti di attività delle organizzazioni di volontariato quello "*sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica*.".

PRESO ATTO che l'Associazione succitata che opera sul territorio dell'Unité, ha ottenuto l'iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge 266/91 con decreto del Presidente della Giunta regionale n.1715 in data 22 dicembre 1993, che tra i compiti previsti nello statuto dell'Associazione rientrano i servizi di carattere sociale e/o sanitario, che la stessa non persegue scopi di lucro e che le prestazioni dei soci sono gratuite.

ESAMINATA la bozza di convezione allegata al presente provvedimento e ritenuto la stessa corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione.

VISTO l'art. 103 della l.r. 7 dicembre 1998, n. 54, che prevede che per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo, gli enti locali possono collaborare con altri soggetti sulla base del diritto privato.

RITENUTO opportuno, vista l'importanza dei servizi svolti, approvare la convenzione in oggetto, tenendo conto che le esigenze del territorio sono aumentate e diversificate rispetto agli anni

passati, e che risulta opportuno introdurre ulteriori servizi a favore della popolazione, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, povertà, diversità, marginalità, disabilità e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che la convenzione ha validità dalla data di stipulazione sino al 31 dicembre 2017 che è ritenuto un periodo congruo al fine di organizzare l'attività di volontariato prevista in convenzione.

ESAMINATA la convenzione e ritenuta la stessa corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione e che la stessa prevede:

1. i seguenti servizi:
    1. trasporto di utenti delle microcomunità da e per altre strutture sanitarie;
    2. eventuale assistenza agli utenti delle microcomunità in caso di visite e/o interventi presso altre strutture sanitarie;
    3. accompagnamento di persone anziane residenti nell'Unité per visite o terapie;
    4. accompagnamento di persone diversamente abili residenti nell'Unité per visite o terapie;
    5. accompagnamento di minori disagiati residenti nell'Unité per visite, terapie o altro tipo di assistenza;
    6. accompagnamento di utenti seguiti dal servizio di assistenza domiciliare per brevi passeggiate e compagnia;
    7. ritiro e trasporto a domicilio di farmaci per utenti residenti nei comuni dell'Unité;
    8. piccole commissioni per utenti residenti nell'Unité seguiti dal servizio di assistenza domiciliare o comunque con problematiche di carattere sociale;
    9. attività legate al ritiro e alla consegna di derrate c/o la sede Regionale del Banco alimentare;
2. il rimborso delle spese come meglio specificate nell'allegata convenzione.

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il dirigente arch. Fulvio Bovet ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sotto il profilo della legittimità.

Con voti unanimi favorevoli, resi palesemente da tutti i presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare la convenzione da stipulare con l'associazione di volontariato "Volontari del soccorso della Valpelline" per il concorso alle attività di trasporto e assistenza di anziani, diversamente abili, minori disagiati, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale e che la stessa prevede :

    a) i seguenti servizi:

        1) trasporto di utenti delle microcomunità da e per altre strutture sanitarie;

2) eventuale assistenza agli utenti delle microcomunità in caso di visite e/o interventi presso altre strutture sanitarie;
3) accompagnamento di persone anziane residenti nell'Unité per visite o terapie;
4) accompagnamento di persone diversamente abili residenti nell'Unité per visite o terapie;
5) accompagnamento di minori disagiati residenti nell'Unité per visite, terapie o altro tipo di assistenza;
6) accompagnamento di utenti seguiti dal servizio di assistenza domiciliare per brevi passeggiate e compagnia;
7) ritiro e trasporto a domicilio di farmaci per utenti residenti nei comuni dell'Unité;
8) piccole commissioni per utenti residenti nell'Unité seguiti dal servizio di assistenza domiciliare o comunque con problematiche di carattere sociale;
9) attività legate al ritiro e alla consegna di derrate c/o la sede Regionale del Banco alimentare;

b) il rimborso delle spese come meglio specificate nell'allegata convenzione.

2. che la convenzione ha validità per un anno dalla data di stipulazione che è ritenuto un periodo congruo al fine di organizzare l'attività di volontariato prevista in convenzione.

IL PRESIDENTE
CRETON JOEL

IL SEGRETARIO
BOVET FULVIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unité des Communes Valdôtaines Grand-Combin. per quindici giorni consecutivi dal 19.04.2016 al 04.05.2016 ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. n. 54 del 07/12/98.

Gignod, lì 19.04.2016

IL SEGRETARIO
BOVET FULVIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Gignod, lì _____

IL SEGRETARIO
BOVET FULVIO

ESECUTIVITÁ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione 19.04.2016, ai sensi dell'art. 52 Ter della L.R. n. 54/1998

IL SEGRETARIO
BOVET FULVIO